



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

A Clemente XI. Ad Benedictum XIII.

Luxemburgi, MDCCXLI.

22. Essendo pervenuto &c. Edictum præcipiens, ut in omnibus Almæ Urbis
Ecclesiis, in quibus Pueri, & Puellæ Doctrina Christiana imbuuntur, eorum
Catalogus retineatur.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74859](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74859)

per sostenerla, spergiarano ne' loro Costituti; inducono falsi Testimonii, e commettono altre simili enormità, coll'ajuto ancora de' loro Amici e Congiunti; anzi talvolta essi stessi sono quelli, che per poter liberamente vagare, e forse anche commetter delitti, senza perdere il beneficio dell'Immunità, che pretendono di continuare a godere, studiosamente si erano fatti estrarre per mezzo de' Ministri subalterni della Giustizia dalle sudette Chiese, e Luoghi Immuni. Quindi è, che volendo la Santità Sua col suo sommo zelo Pastorale dare l'opportuno rimedio a tali disordini, dopo aver fatta esaminare maturamente e diligentemente questa materia in una particolare Congregazione a tal'effetto deputata dalla Santità Sua, in sequela del consiglio dato dall'istessa Congregazione, come apparisce dal Decreto fattone sotto li **xxii.** Dicembre 1716., ordina, e comanda, che si proceda alla pubblicazione del presente Editto.

In esecuzione per tanto del commandamento di Sua beatitudine notificammo, & ammoniamo tutte, e singole persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, che ora si trovano confugiate, e che in qualunque tempo avvenire faranno per confugiarsi nelle Chiese, ed altri Luoghi Immuni di quest'Alma Città, se vogliono godere l'Immunità, di non lasciarsi persuadere sotto qualsivoglia pretesto, causa, o colore a partire dalle medesime Chiese, e Luoghi immuni, e di non prestar fede ad alcuna assicurazione, che loro fosse data da chi si sia, ancorche fosse Ministro di Giustizia, quando insieme non gli venga esibito il salvo condotto, conceduto, e sottoscritto da Noi, o da Monsignor nostro Vicegerente, o da altro Giudice Ordinario, o Delegato, quale dovrà loro suffragare per quel solo tempo limitato, per cui sarà stato conceduto.

Avvertino per tanto tutti quelli, che si ricoverano nelle Chiese, ed altri Luoghi Immuni, di non uscirne; poiche uscendone, se verranno in potere della Giustizia, non gioverà loro di allegare, o pretendere di provare di esserne stati estratti dolosamente o con fallaci suggestioni essendo mente della Santità Sua, che dopo la presente notificazione, & ammonizione non possono più allegarsi, nè allegandosi, possono giovare a chi si sia l'estrazioni dolose, ma unicamente possono allegarsi, e giovare l'estrazioni seguite violentemente, o sotto la sicurezza di salvo condotto conceduto, e sottoscritto, come sopra.

Quando poi in quest'Alma Città si trovasse alcuno, che veramente per il passato fosse stato estratto dolosamente da qualche Chiesa, o Luogho Immune, l'ammoniamo, che se vuol godere del beneficio dell'Immunità locale, debba ritornare al confugio della Chiesa dentro il termine d'un mese prossimo da decorrere dopo la pubblicazione del presente Editto, con chiedere a Noi per tal'effetto, quando gli occorra, il salvo condotto, che gli sarà conceduto gratis, avvertendolo però, che se passato il detto termine d'un mese sarà catturato fuori del Luogho Immune, dovrà considerarsi come se volontariamente ne fusse partito, nè potrà esser'udito sopra l'estrazione dolosa, che pretendesse aver patita, essendo tale parimente la volontà espressa di S. B.

Dichiarando, che il presente nostro Monitoriale Editto, affisso che sarà ne'luoghi soliti di quest'Alma Città, dopo un mese dall'affissione, e pubblicazione del medesimo; obblighi, & astringa qualsivoglia Persona, ora, & in qualunque futuro tempo, come se a ciascheduno fosse stato nominamente, e personalmente intimato. Dato

in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì **1.** Settembre 1717.

N. Card. Carracciolo Pro-Vicario.
N. A. Canonico Cuggiò Segr.

Die, mense, & anno, quibus supra, supradictum Edictum affixum, & publicatum fuit ad valvas Curie Innocentiana, ac in acie Campi Florae, & in aliis locis solitis & consuetis Urbis, per me Franciscum Rotam Curie Eminentiss., & Reverendissimi D. Almae Urbis Cardinalis Pro-Vicarii Mandatarium.

E D I C T U M

XXII.

Præcipiens, ut in omnibus Almae Urbis Ecclesiis, in quibus pueri, & puellæ Doctrina Christiana imbuuntur, eorum Catalogus retineatur.

Gio. Domenico del titolo di Santa Anastasia, della S. R. C. Prete Card. Parracciani, della Santità di Nostro Signore Vicario Generale &c.

Essendo pervenuto a nostra notizia, che in alcune Chiese di quest'Alma Città, dove s'insegna la Dottrina Christiana, non si tenga il Catalogo di tutti i Fanciulli e Fanciulle, che devono intervenire alla Dottrina in dette Chiese, ad effetto di riconoscerne quelli, che mancano; e quelli, che v'intervengono, lo che non solo è di pregiudizio al buon regolamento della stessa Dottrina, ma anche espressamente è contro gli Ordini di Nostro Signore pubblicati nell'Editto emanato per commendamento della Santità Sua li **13.** Settembre dell'anno 1713. E volendo Noi provvedere a questo inconveniente, ordiniamo, che in ciascheduna delle dette Chiese onninamente si tenga Catalogo, come sopra, e in caso, che nell'istessa, che si farà specialmente a tal fine, non vi si trovasse, rinoviamo la pena imposta nel medesimo Editto, cioè di uno scudo d'oro d'applicarsi all'Archiconfraternità della Dottrina Christiana. Ogni volta poi, che Monsignor Illustrissimo Presidente di detta Venerabile Archiconfraternità domandasse il predetto Catalogo, ovvero una distinta relazione dello stato di ciascheduna Scuola della Dottrina Christiana, siano tenuti in conformità dell'accenato Editto i Reverendi Curati, Direttori, e altri Officiali di darglielo con ogni puntualità sotto la pena sudetta, e altre a nostro arbitrio.

Finalmente s'incarica alli Reverendi Curati che non solo debbano tenere nelle loro Chiese il detto Catalogo, ma anche invigilare, che si tenga parimente nelle altre Scuole della Dottrina esistenti dentro i limiti delle Parochie loro. Dato in Roma dalla nostra solita Residenza questo dì **5.** Ottobre 1719.

G. D. Card. Vicario.
N. A. Canonico Cuggiò Segr.